

# S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a  
norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300»

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
il 8 settembre 2020**

## Indice

---

<b>Definizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Struttura del documento .....</b>	<b>6</b>
<b>Parte Generale .....</b>	<b>7</b>
1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 .....	8
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	8
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.....	8
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente .....	10
2. Finalità del Modello e sistema di governo dell'ente .....	14
3. Modello e Codice Etico e di Comportamento .....	14
4. Modifiche ed aggiornamento del Modello .....	15
5. La Società .....	15
6. Adozione del Modello da parte della Società e assetto organizzativo della stessa .....	16
7. Reati rilevanti per la Società .....	17
8. Destinatari del Modello .....	17
9. Organismo di Vigilanza .....	18
9.1. Funzione .....	18
9.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza .....	19
9.3. Requisiti di eleggibilità.....	20
9.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso .....	21
9.5. Svolgimento delle attività e poteri .....	21
9.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione .....	23
9.7. Rapporti con l'organismo di vigilanza della Società Controllante .....	24
10. Prestazioni da parte di altre società .....	24
11. Sistema sanzionatorio.....	25
11.1. Principi generali .....	25
11.2. Sanzioni e misure disciplinari.....	26
12. Comunicazione e formazione .....	28
<b>Parte Speciale .....</b>	<b>30</b>
1. Introduzione .....	31
2. Principi generali di comportamento.....	31
3. Presidi generali di controllo.....	31
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	33
A.1. Reati applicabili .....	33
A.2. Attività sensibili .....	33
A.3. Principi generali di comportamento .....	34
A.4. Presidi di controllo .....	35
B. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali.....	40
B.1. Reati applicabili .....	40
B.2. Attività sensibili .....	40
B.3. Principi generali di comportamento .....	41
B.4. Presidi di controllo .....	41
C. Reati Societari.....	44
C.1. Reati applicabili .....	44
C.2. Attività sensibili .....	44
C.3. Principi generali di comportamento .....	45
C.4. Presidi di controllo .....	46
D. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	50
D.1. Reati applicabili.....	50

D.2. Attività sensibili.....	50
D.3. Principi generali di comportamento .....	50
D.4. Presidi di controllo .....	51
E. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria ..	54
E.1. Reati applicabili .....	54
E.2. Attività sensibili .....	54
E.3. Principi generali di comportamento.....	54
E.4. Presidi di controllo.....	55
F. Reati Tributari .....	56
F.1. Reati applicabili.....	56
F.2. Attività sensibili .....	56
F.3. Principi generali di comportamento.....	57
F.4. Presidi di controllo.....	58
<b>Allegato 1 .....</b>	<b>65</b>
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).....	66
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) .....	67
Reati Transnazionali (ex art 10 L. 16 marzo 2006, n.146) .....	67
Reati Societari (art. 25 ter) .....	68
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).....	70
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 <i>decies</i> ) .....	70
Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 57) .....	71

---

## Definizioni

---

- **Attività sensibili:** le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;
- **Attività strumentali:** le attività/processi della Società che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto;
- **Capogruppo o Società Controllante:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Codice Etico e di Comportamento:** il Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 19 giugno 2020;
- **Consulenti:** i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.);
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto;
- **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione;
- **Partner:** sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- **Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.);
- **Società:** S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.;
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

## Struttura del documento

---

Il presente documento è strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale. La prima comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A., i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La seconda parte indica le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il *control & risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- il Codice Disciplinare di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

# Parte Generale

---

## 1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

---

### 1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

---

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

### 1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

---

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati (c.d. reati presupposto) indicati dal D.Lgs. 231/2001 o in altri Provvedimenti di legge richiamati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 (individuazione tassativa dei reati).

In ogni caso il reato deve essere previsto da una disposizione entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Nello specifico, l'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001 pone il seguente principio di legalità: *“L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.”*

L'articolo 3 del D.Lgs. 231/2001 disciplina l'aspetto della successione delle leggi, prevedendo quanto segue:

*"1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.*

*2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.*

*3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee."*

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione, compreso il traffico di influenze illecite (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, nonché reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di cyber security (art. 24 bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
- reati societari (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- abusi di mercato (art. 25 sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167);
- reati di frode sportiva (art. 25 *quaterdecies*, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 57);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società saranno oggetto di approfondimento più avanti, al paragrafo 7 della presente parte generale.

### 1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

---

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. 231 del 2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, che richiede sempre una verifica ex post in base agli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Cass. Sez. V, 28 novembre 2015, n. 10265; Cass. S.U. 27.4.2014, n. 38343).

Con l'estensione del catalogo dei reati presupposto per includervi i reati colposi quali quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001) e quelli in materia ambientale (art. 25 undecies, D.Lgs. 231/2001), si è posto il problema della compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati di tipo colposo. In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001, all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti fra loro e devono essere riferiti alla condotta del soggetto agente anziché all'evento, pertanto ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato

la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le normative prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento di spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Cass. Sez. 4, n. 2544 del 17.12.2015 e Cass. Sez. 4, n. 24697 del 20.4.2016).

Sul punto la Sentenza della Cassazione, Sez. V, del 23.5.2018, n. 38363 ha affermato i seguenti principi di diritto:

- 1) *In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell'oggettivo e concreto vantaggio derivato all'ente dall'agire del reo come conseguenza del reato.*
- 2) *In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all'evento del reato.*
- 3) *In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata (nel caso di specie il vantaggio era stato stimato in Euro 20.000,00 rispetto ad un'impresa di rilevanti dimensioni).*

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

È necessario poi tener presente che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56, c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È ulteriormente importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo. Infatti, possono essere diversi i settori di business più sensibili al rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o

vantaggio, dell'ente stesso. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di partnership (e.g. concorso di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza su lavoro, laddove alla violazione colposa della ditta appaltatrice abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto o ancor di più la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza. Analoghe considerazioni valgono in riferimento ai reati presupposto in tema ambientale).

## 2. Finalità del Modello e sistema di governo dell'ente

---

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ad eventuali dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

## 3. Modello e Codice Etico e di Comportamento

---

La Società ha adottato e fatto proprio il Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. (di seguito anche "Codice Etico e di Comportamento") emesso dalla Capogruppo con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione approvata in data 19 giugno 2020.

Il Codice Etico e di Comportamento differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Il Codice Etico e di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato, ha portata generale, è privo di attuazione procedurale e costituisce il fondamento essenziale del modello.

Il Codice Etico e di Comportamento costituisce la sintesi dei valori a cui la Capogruppo e le Società controllate devono ispirarsi nello svolgimento delle proprie attività sociali ed ha lo scopo di condividere e comunicare i principi e le pratiche di condotta che tutti i dipendenti di Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. sono tenuti ad osservare.

Il Codice Etico e di Comportamento ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata la Società, in parallelo col perseguimento della propria finalità e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

#### 4. Modifiche ed aggiornamento del Modello

---

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, e dandone comunque informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza in forma scritta in quale provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione, affinché questo possa adottare le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono ad opera del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

#### 5. La Società

---

S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. promuove il trasporto combinato merci sull'asse ferroviario del Brennero mediante il coordinamento di società partecipate che si occupano di trazione ferroviaria finalizzata al trasporto merci su rotaia. Essa coordina e favorisce tutte le iniziative dei propri soci che vengono da questi proposte, allo scopo di facilitare, sviluppare e soprattutto garantire il trasporto merci attraverso il Brennero. Inoltre, si occupa di gestire le attività connesse allo sviluppo del progetto di intermodalità ad Isola della Scala (VR), prevedendo la realizzazione di un interporto sui terreni di proprietà ivi situati.

S.T.R. – Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. è soggetta alla direzione e al coordinamento di Autostrada del Brennero S.p.A..

## 6. Adozione del Modello da parte della Società e assetto organizzativo della stessa

---

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2011 ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L'adozione e le successive modificazioni del presente documento sono di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione.

Il Modello, ispirato alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014, è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera, dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi, del mercato di riferimento, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Ai fini della preparazione del presente documento la Società ha svolto un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale seguita da una valutazione delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo è stata effettuata un'analisi documentale volta ad analizzare la struttura organizzativa, il quadro normativo e regolamentare di riferimento, la tipologia di relazioni e di attività svolte dalla Società. Inoltre, sono state oggetto di indagine la realtà operativa e il sistema di *corporate governance* esistente.

In seguito la Società ha proceduto all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile la commissione dei reati presupposto del Decreto, e successivamente all'autovalutazione dei rischi e dei controlli (*c.d. control & risk self assessment*) idonei ad intercettare eventuali comportamenti illeciti.

Tali attività sono state svolte mediante interviste ai vertici dirigenziali e questionari volti a raccogliere le informazioni necessarie per:

- confermare le aree a rischio;
- rilevare lo stato dei controlli e delle procedure atte a prevenire eventuali irregolarità;

- identificare le eventuali modifiche organizzative necessarie ed opportune per una più efficace tutela rispetto ai rischi rilevati.

In funzione delle risultanze dell'attività di *control & risk self assessment* la Società ha provveduto all'implementazione nelle procedure operative e prassi aziendali di adeguati presidi di controllo necessari per la prevenzione dei reati e/o per la mitigazione del rischio di commissione degli stessi.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

Costituisce parte integrante del presente documento il catalogo dei reati-presupposto astrattamente applicabili alla Società (All. 1).

## 7. Reati rilevanti per la Società

---

In considerazione della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 57);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146).

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili presidi di controllo e protocolli di prevenzione.

La società si impegna a monitorare costantemente la rilevanza di ulteriori reati presupposto, siano questi già disciplinati dal Decreto o oggetto di futura normazione, provvedendo, in quest'ultimo caso, al tempestivo aggiornamento del presente Modello ove ne ricorrano le circostanze.

## 8. Destinatari del Modello

---

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- ai dipendenti della Società, qualora presenti;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano inclusi in tale categoria gli esecutori del contratto di *service* in essere tra la Società e Autostrada del Brennero S.p.A., così come i soggetti che operano in base a contratti di servizio, di consulenza e simili.

L'Organismo di Vigilanza, sentito il parere dell'organo dirigente, identifica le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello, nonché le modalità con le quali saranno comunicate le procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti esterni coinvolti. Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

## 9. Organismo di Vigilanza

---

### 9.1. Funzione

---

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, di eventuali dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;

- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

Qualora l'Organismo di Vigilanza sia costituito in forma collegiale, questo si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

## 9.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

---

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente (uno in caso di composizione monocratica ovvero tre in caso di composizione collegiale), che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**

dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, quantificata su proposta di quest'ultimo, della quale può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto adempimento del proprio incarico (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro o del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta e ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, il componente monocratico o i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ricoprire all'interno di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia o della Società Controllante incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia o della Società Controllante;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.

- **professionalità**

l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni cui è chiamato a rispondere. Pertanto, è necessario che l'OdV, collegiale o monocratico, sia dotato di professionalità adeguata in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Una volta individuati i membri o il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sul *curriculum*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte dal Consiglio direttamente dal candidato.

▪ **continuità d'azione**

la continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che simile interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della imprescindibile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione e alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza può essere composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma monocratica, da un unico membro, oppure in forma collegiale da tre membri, non appartenenti al personale della Società.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV, collegiale o monocratico, possono essere rieletti.

### 9.3. Requisiti di eleggibilità

---

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, collegiale o monocratico, è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo;

- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV, collegiale o monocratico.

#### 9.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

---

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV, collegiale o monocratico, può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza delle seguenti condizioni:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del componente dell'OdV, collegiale o monocratico, non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 9.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

I componenti dell'OdV, collegiale o monocratico, possono recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, collegiale o monocratico, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente venuto a mancare.

#### 9.5. Svolgimento delle attività e poteri

---

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni tre mesi e, qualora collegiale, ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione cui riferisce, qualora collegiale tramite il proprio Presidente, ovvero direttamente tramite il componente monocratico.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con le altre Funzioni esistenti nella Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto l'eventuale personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 8;
- chiedere, qualora lo si ritenga opportuno, informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società Controllante;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto dell'eventuale personale dipendente e, in particolare, di una funzione aziendale specificamente preposta ai rapporti con l'OdV, che può essere costituita anche da un soggetto esterno alla Società, operante in base a rapporti contrattuali;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo dirigente o alla Funzione titolare del potere disciplinare, l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 11;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire i programmi di formazione dell'eventuale personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio d'Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 9.6;

- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

#### 9.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione

---

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, eventualmente anche attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Anche alla luce della disciplina introdotta dalla L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la Società ha provveduto ad individuare idonei canali attraverso i quali i soggetti apicali e subordinati (indicati nell'art. 5, co. 1, lett. a.) e b.) del Decreto) possano presentare, a tutela dell'integrità dell'ente: (i) segnalazioni circostanziate di sospette condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; (ii) violazioni del modello di organizzazione e gestione

dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

A tal fine tutto l'eventuale personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento possono servirsi, per comunicare all'Organismo di Vigilanza le suddette violazioni, dei seguenti canali:

- posta interna riservata all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- posta raccomandata: via Brennero, 7 – 39100 Bolzano, all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- odvstr@gmail.com

La Società si impegna ad adottare misure idonee, incluse sanzioni disciplinari, per garantire la riservatezza, nelle diverse fasi di gestione della segnalazione, dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone segnalate.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### 9.7. Rapporti con l'organismo di vigilanza della Società Controllante

---

L'Organismo di Vigilanza della Società può chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società Controllante, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Società.

L'Organismo di Vigilanza di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia invia una relazione scritta all'Organismo di Vigilanza della Società Controllante, nei tempi e con le modalità stabilite dalle procedure, indicando le violazioni accertate conformemente al proprio Modello e le sanzioni disciplinari applicate, le modifiche di carattere significativo apportate al Modello, e i fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della Società.

#### 10. Prestazioni da parte di altre società

---

Le prestazioni di beni o servizi devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e di Comportamento e del Modello, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi.
- l'obbligo da parte della società prestatrice di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

## 11. Sistema sanzionatorio

---

### 11.1. Principi generali

---

Nell'ottica di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico, in data 19 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società Controllante ha adottato il Codice Disciplinare di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate. Al fine di garantire l'opportuno allineamento fra i rispettivi sistemi di governance della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, la Società, con la seduta del Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2020, ha quindi adottato e fatto proprio il Codice Disciplinare di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate (di seguito anche "Codice Disciplinare").

Il Codice Disciplinare costituisce parte integrante dei Modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Capogruppo e dalle Società controllate, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma secondo, lett. e) e all'art. 7, comma quarto, lett. b), del D.Lgs. 231/2001.

Resta fermo il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto/i responsabile/i dell'infrazione disciplinare al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa od in conseguenza della condotta accertata.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale finalizzato alle contestazioni e all'ipotetica applicazione delle sanzioni, le quali potranno essere dallo stesso adottate in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

## 11.2. Sanzioni e misure disciplinari

---

In conformità con quanto previsto dal Codice Disciplinare e dai CCNL applicabili in azienda, il modello costituisce un insieme di regole comportamentali a cui l'eventuale personale deve attenersi: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto l'eventuale personale dipendente di ogni ordine e grado e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel modello.

Nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è formulato nell'attento rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente (in particolare degli articoli 2104 "Diligenza del prestatore di

lavoro”, 2105 “Obbligo di fedeltà” e 2106 “Sanzioni disciplinari” del Codice Civile), e applicato in conformità all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., sempre nel rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- la sanzione del richiamo per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la sanzione pecuniaria per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall’incarico e dalla retribuzione per la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal modello, l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’OdV, l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal modello. Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità o che espongono la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa, che può anche consistere nel licenziamento.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l’Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione, mediante relazione scritta, al titolare del potere disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente. Gli stessi avviano i procedimenti di propria competenza al fine delle contestazioni e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all’eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l’Organismo di Vigilanza informa senza indugio contestualmente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, che provvederà a convocare l’Assemblea dei Soci per le decisioni del caso.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea la revoca dalla carica.

I rapporti con partner commerciali e terze parti in genere sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere le clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico e di

Comportamento da parte di tali soggetti esterni previste dal paragrafo 11. In particolare, l'inottemperanza agli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico degli stessi (paragrafo 9.4).

Si segnala che, alla luce della Legge 179/2017:

- costituisce violazione del Modello anche l'inottemperanza delle misure di tutela del segnalante, nonché effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

## 12. Comunicazione e formazione

---

La comunicazione del Modello è affidata al Consiglio d'Amministrazione che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 8.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e di Comportamento e del Modello da parte di tutto l'eventuale personale aziendale. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità e, ove presenti, a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dal Consiglio di Amministrazione.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutto l'eventuale personale aziendale ed è gestita dal Consiglio di Amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

# Parte Speciale

---

## 1. Introduzione

---

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (c.d. *risk & control self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei presidi generali di controllo applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

## 2. Principi generali di comportamento

---

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 8 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo di cui al successivo paragrafo 3, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari.

## 3. Presidi generali di controllo

---

I presidi generali di controllo che la Società attua nell'ambito di tutte le operazioni concernenti le attività sensibili di cui ai successivi paragrafi sono i seguenti:

- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione unicamente soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- i servizi prestati dalla Società Controllante sono disciplinati da uno specifico contratto scritto nel quale sono definiti compiti e responsabilità nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

## A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

---

### A.1. Reati applicabili

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.);
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.);
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.);
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.);
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.);
- **pene per il corruttore** (art. 321 c.p.);
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.);
- **traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.).

### A.2. Attività sensibili

---

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione per le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. (ad esempio permessi a costruire, fattibilità progetti, ecc...);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi (ad esempio, ad Agenzia delle Entrate, ad Uffici Tributarî, ad Inps, Inail, normativa sui rifiuti, iscrizioni al catasto, deposito procure e bilanci, ecc.);
- gestione del contenzioso amministrativo, civile (ad esempio, per risarcimento danni subiti o arrecati a terzi), contrattuale (ad esempio, per inadempimenti degli obblighi sanciti nel contratto di affidamento di lavori, forniture e servizi);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc...).

La metodologia di lavoro adottata ha permesso inoltre di evidenziare le c.d. attività “strumentali”, ovvero quelle attività la cui esecuzione, in determinate circostanze, potrebbe rappresentare il mezzo per la successiva commissione di uno dei suddetti reati:

- gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie;
- conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc.);
- gestione delle note spese.

### A.3. Principi generali di comportamento

---

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento.

Questi principi sono qui di seguito indicati:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- sono tassativamente vietati pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, offerti, promessi, od effettuati direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione;
- è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- è vietato indurre la Pubblica Amministrazione in errore con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno;
- qualora i soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza;

- è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

#### A.4. Presidi di controllo

---

La Società adotta ulteriori presidi di controllo delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 2 della presente sezione, che trovano specifica attuazione nelle procedure aziendali.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione per le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. (ad esempio permessi a costruire, fattibilità progetti, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- il Consiglio di Amministrazione ha formalmente identificato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, il responsabile dell'attività a cui sono conferiti poteri di rappresentanza della Società verso terzi;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA sono gestiti e firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai Consiglieri Delegati con firma congiunta al Presidente;
- il responsabile identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze siano complete e veritiere;
- copia della documentazione trasmessa è adeguatamente archiviata e protetta;
- l'Organismo di Vigilanza della Società è informato trimestralmente di tutte le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. effettuate dalla Società.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi (ad esempio, ad Agenzia delle Entrate, ad Uffici Tributarî, ad Inps, Inail, normativa sui rifiuti, iscrizioni al catasto, deposito procure e bilanci, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- il Consiglio di Amministrazione ha formalmente identificato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, il responsabile dell'attività a cui sono conferiti poteri di rappresentanza della Società verso terzi;
- il responsabile identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile verifica, prima dell'invio che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni utilizzate e trasmesse dalla Società per l'espletamento degli adempimenti normativi ed amministrativi siano complete e veritiere;
- copia di tale documentazione è adeguatamente archiviata e protetta.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del contenzioso amministrativo, civile (ad esempio, per risarcimento danni subiti o arrecati a terzi, ecc...), contrattuale (ad esempio, per inadempimenti degli obblighi sanciti nel contratto di affidamento di lavori, forniture e servizi)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- il Consiglio di Amministrazione ha identificato e formalmente incaricato il Presidente quale responsabile dell'attività a cui sono conferiti poteri di rappresentanza della Società verso terzi e la responsabilità di coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il responsabile identificato informa l'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario o tributario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
- i consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti e collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al consulente ed al collaboratore di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;

- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un soggetto da quest'ultimo espressamente delegato;
- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un soggetto da quest'ultimo espressamente delegato, informa l'Organismo di Vigilanza dell'inizio del procedimento di ispezione e gli trasmette copia del verbale di conclusione del procedimento o lo informa in merito ad eventuali rilievi mossi dall'ufficio ispettivo.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la scelta delle modalità tecniche di affidamento dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi è nelle responsabilità di chi gestisce l'affidamento e di chi, ai sensi del sistema di deleghe e procure interno alla Società, autorizza l'impiego di risorse finanziarie per l'esecuzione degli stessi;
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la movimentazione delle risorse finanziarie viene effettuata da soggetti identificati e formalmente incaricati dal Consiglio di Amministrazione a cui sono conferiti poteri di movimentazione delle risorse finanziarie;

- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa e vengono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.
- pagamenti o incassi effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, devono essere opportunamente motivati e documentati;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti il **conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti e collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al consulente ed al collaboratore di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle note spese**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- sono definiti da parte del Consiglio di Amministrazione i limiti di spese per le trasferte, in caso d'uso di un automezzo proprio;

- il rimborso per chilometro è determinato in base alle tariffe ACI, in relazione alle percorrenze annue complessivamente effettuate, fermo restando comunque un limite massimo di Euro 1,00 (uno) al chilometro;
- è soggetta ad autorizzazione del Presidente la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni in sede e fuori sede, degli organi societari e per le attività svolte singolarmente o collegialmente nell'interesse della Società per ragioni del loro ufficio;
- la richiesta ed il rimborso delle note spese, avviene con l'ausilio del service in essere con Autostrada del Brennero S.p.A. applicando le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti.

## B. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

---

### B.1. Reati applicabili

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati previsti all'art. 24-ter del Decreto e all'art. 10 della Legge 146/06:

- **associazioni per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416 bis c.p.);

Le condotte criminose di cui al presente punto ai fini del Decreto e del presente Modello sono definibili come “reati transnazionali”, nel caso in cui la condotta illecita:

- sia commessa in più di uno Stato;
- ovvero sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
- ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

### B.2. Attività sensibili

---

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti all'art. 24-ter del Decreto e all'art. 10 della Legge 146/06:

- gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc...);
- gestione delle risorse finanziarie;
- conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...);
- gestione della fiscalità, anche tramite terzi.

### B.3. Principi generali di comportamento

---

Tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento:

- i dati e le informazioni su fornitori e consulenti sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

### B.4. Presidi di controllo

---

Oltre che dai principi indicati nel paragrafo 3, le attività sensibili relative ai delitti di criminalità organizzata e ai reati transnazionali sono presidiate dai principi di comportamento dettati dal Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate e, qualora ritenuto opportuno per un più efficace controllo dell'attività, sono altresì regolamentate da protocolli specifici, come meglio qui di seguito descritto:

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la scelta delle modalità tecniche di affidamento dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi è nelle responsabilità di chi gestisce l'affidamento e di chi, ai sensi del sistema di deleghe e procure interno alla Società, autorizza l'impiego di risorse finanziarie per l'esecuzione degli stessi;
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

Per le operazioni riguardanti **la gestione delle risorse finanziarie**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la movimentazione delle risorse finanziarie viene effettuata da soggetti identificati e formalmente incaricati dal Consiglio di Amministrazione a cui sono conferiti poteri di movimentazione delle risorse finanziarie;

- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa e vengono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi;
- pagamenti o incassi effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, devono essere opportunamente motivati e documentati;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti **il conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti e collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al consulente ed al collaboratore di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

Per le operazioni riguardanti **la gestione della fiscalità, anche tramite terzi**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- in caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di gestione della fiscalità aziendale, il consulente esterno deve essere selezionato sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza

e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con l'indicazione del contenuto della prestazione. Il compenso è preferibilmente stabilito nel contratto di incarico al consulente o comunque nel predetto incarico sono indicati i criteri per determinarlo. In ogni caso, il compenso è da valutare in base alle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato o alle condizioni o prassi esistenti sul mercato. Nei contratti che regolano i rapporti con questa categoria di consulenti sono inserite, sentito l'Organismo di Vigilanza, apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal Decreto e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello;

- la trasmissione di dati della Società all'Amministrazione finanziaria è autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.

## C. Reati Societari

---

### C.1. Reati applicabili

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.);
- **fatti di lieve entità** (art. 2621 *bis* c.c.);
- **impedito controllo** (art. 2625 c.c.);
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.);
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.);
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante** (art. 2628 c.c.);
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.);
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.);
- **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 *bis* c.c.);
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.).

### C.2. Attività sensibili

---

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc...), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili (ad esempio, budget, ecc...);
- gestione della fiscalità, anche tramite terzi;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- predisposizione e comunicazione alla Capogruppo dei *reporting package*/bilanci di verifica, anche tramite il supporto di terzi;
- rapporti con il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ed i Soci;

- gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc...);
- gestione delle risorse finanziarie;
- conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...);
- gestione delle note spese.

### C.3. Principi generali di comportamento

---

Tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Pertanto, è fatto divieto di:
  - predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del suo gruppo;
  - omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
  - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto, è fatto divieto di:
  - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
  - ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
  - alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;
- deve essere sempre assicurato il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale

previsto dalla legge, la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Pertanto, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale;

- deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale. Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle Autorità ed agli organi di vigilanza, di effettuare le dovute attività di controllo;
- la verifica sulla veridicità e la correttezza delle poste del bilancio d'esercizio della Società è affidata a una società di revisione che rilascia la c.d. "relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010". In particolare, nel documento la società di revisione esprime il proprio giudizio sul bilancio di esercizio della Società valutandone la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e alla chiarezza, veridicità e correttezza, rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico della Società.

#### C.4. Presidi di controllo

---

Oltre che dai principi indicati nel paragrafo 3, le attività sensibili relative ai reati societari sono presidiate dai principi di comportamento dettati dal Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate e, qualora ritenuto opportuno per un più efficace controllo dell'attività, sono altresì regolamentate da protocolli specifici, come meglio qui di seguito descritto:

Per le operazioni riguardanti **la rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc...), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili (ad esempio, budget, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati è oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio;
- per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire: (i) l'agevole registrazione contabile, (ii) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione;
- è data tempestiva comunicazione della bozza di bilancio e delle relazioni degli organi di controllo all'OdV, nonché dell'ulteriore documentazione contabile rilevante ed oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- tale attività sensibile è svolta da Autostrada del Brennero S.p.A. applicando le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti ed è regolata attraverso un contratto di *service* in cui sono dettagliate le attività svolte.

Per le operazioni riguardanti **la gestione della fiscalità, anche tramite terzi**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- in caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di gestione della fiscalità aziendale, il consulente esterno deve essere selezionato sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con l'indicazione del contenuto della prestazione. Il compenso è preferibilmente stabilito nel contratto di incarico al consulente o comunque nel predetto incarico sono indicati i criteri per determinarlo. In ogni caso, il compenso è da valutare in base alle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato o alle condizioni o prassi esistenti sul mercato. Nei contratti che regolano i rapporti con questa categoria di consulenti sono inserite, sentito l'Organismo di Vigilanza, apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal Decreto e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla determinazione delle imposte sui redditi, avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati;

- è garantita la segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte e chi ne verifica la correttezza;
- è verificata la correttezza e accuratezza del processo di determinazione delle imposte;
- è costantemente monitorata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- la trasmissione di dati della Società all'Amministrazione finanziaria è autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni riguardanti **la gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- l'accesso a documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto sotto la propria responsabilità a proteggere la sicurezza delle informazioni gestite;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società è consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avviene solo attraverso mezzi tecnici, preferibilmente di natura informatica, che garantiscono la sicurezza della trasmissione ed il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni;
- tale attività sensibile è svolta da Autostrada del Brennero S.p.A. applicando le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti ed è regolata attraverso un contratto di *service* in cui sono dettagliate le attività svolte.

Per le operazioni riguardanti **la predisposizione e comunicazione alla Capogruppo dei reporting package/bilanci di verifica, anche tramite il supporto di terzi**, è applicato il seguente presidio di controllo: essendo tale attività sensibile svolta da Autostrada del Brennero S.p.A., si applicano le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti ed è regolata attraverso un contratto di *service* in cui sono dettagliate le attività svolte.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con il Collegio Sindacale, con il Consiglio di Amministrazione e con i Soci**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- in caso di richiesta di informazioni da parte degli azionisti e del Collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato verifica la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale sono documentate e conservate a cura dell'Ufficio competente;

- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione di cui il Collegio Sindacale deve essere informato o ricevere copia sono trasmessi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- è garantito ai soci e al collegio sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro previsto dalle leggi e regolamenti vigenti;
- gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale comunicano al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte in altre società o imprese, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse.
- Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc...)**, per la **gestione delle risorse finanziarie**, per il **conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...)** e per la **gestione delle note spese**, la Società si dota di idonei presidi di controllo previsti per la prevenzione dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, descritti nella sezione A) della presente parte speciale.

## D. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

---

### D.1. Reati applicabili

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **ricettazione** (art. 648 c.p.);
- **riciclaggio** (art. 648 *bis* c.p.);
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* c.p.);
- **autoriciclaggio** (art. 648 *ter.1* c.p.).

### D.2. Attività sensibili

---

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto:

- gestione delle risorse finanziarie;
- conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc.);
- gestione della fiscalità, anche tramite terzi;
- gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (es. sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo, ecc.).

### D.3. Principi generali di comportamento

---

Tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;

- i dati e le informazioni sui fornitori sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

#### D.4. Presidi di controllo

---

Oltre che dai principi indicati nel paragrafo 3, le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono presidiate dai principi di comportamento dettati dal Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate e, qualora ritenuto opportuno per un più efficace controllo dell'attività, sono altresì regolamentate da protocolli specifici, come meglio qui di seguito descritto:

Per le operazioni riguardanti **la gestione delle risorse finanziarie**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la movimentazione delle risorse finanziarie viene effettuata da soggetti identificati e formalmente incaricati dal Consiglio di Amministrazione a cui sono conferiti poteri di movimentazione delle risorse finanziarie;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa e vengono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi;
- pagamenti o incassi effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, devono essere opportunamente motivati e documentati;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti **il conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti e collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione;

- al termine dell'incarico è richiesto al consulente ed al collaboratore di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

Per le operazioni riguardanti **la gestione della fiscalità, anche tramite terzi**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- in caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di gestione della fiscalità aziendale, il consulente esterno deve essere selezionato sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con l'indicazione del contenuto della prestazione. Il compenso è preferibilmente stabilito nel contratto di incarico al consulente o comunque nel predetto incarico sono indicati i criteri per determinarlo. In ogni caso, il compenso è da valutare in base alle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato o alle condizioni o prassi esistenti sul mercato. Nei contratti che regolano i rapporti con questa categoria di consulenti sono inserite, sentito l'Organismo di Vigilanza, apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal Decreto e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla determinazione delle imposte sui redditi, avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati;
- è garantita la segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte e chi ne verifica la correttezza;
- è verificata la correttezza e accuratezza del processo di determinazione delle imposte;
- è costantemente monitorata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- la trasmissione di dati della Società all'Amministrazione finanziaria è sempre autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.

Per le operazioni riguardanti **la gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (es. sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo, ecc.)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i contratti infragruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle società contraenti;
- i rapporti con le società infragruppo sono sempre regolati da contratti scritti nella forma di service agreement che prevedono apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal decreto ed il rispetto dei principi derivanti dal Modello e prevedono in ipotesi di violazione di tali prescrizioni, la risoluzione del suddetto contratto;
- i service agreement infragruppo devono esplicitare l'oggetto e i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto;
- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati a prezzi di mercato;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società sono formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo, sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed esecuzione degli ordini;
- è assicurata la tracciabilità e verificabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo attraverso il flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi e l'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile.

## E. [Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria](#)

---

### E.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377 *bis* c.p.).

### E.2. Attività sensibili

La fattispecie di cui all'art. 377 *bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli. In ragione delle possibili condotte criminose previste per detto reato e sulla base delle analisi svolte, molteplici potrebbero essere infatti le modalità con cui si induce un soggetto, che opera in nome o per conto della Società, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale al fine di portare un vantaggio alla Società stessa.

### E.3. Principi generali di comportamento

Alla luce di quanto illustrato al paragrafo precedente e oltre a quanto nel seguito indicato, si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie di reato. Pertanto, Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico e di Comportamento; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ad i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, qualora l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti individuati quali destinatari del presente Modello, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge; la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da uno dei soggetti summenzionati volto a indurre qualcuno a non rilasciare o rilasciare dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale.

Pertanto, e in relazione a quanto ora illustrato è considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello della Società, se chiunque tra i soggetti summenzionati, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di eventuali dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio alla Società.

#### E.4. Presidi di controllo

---

Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo precedente, la Società adotta i seguenti presidi di controllo al fine di evitare la commissione dei reati di cui all'art. 25 decies del Decreto

- in qualunque momento, un destinatario del presente Modello, dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento penale, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV e al Presidente della Società, il quale provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione;
- qualora un destinatario del presente Modello dovesse trovarsi in una delle situazioni previste dal suddetto reato, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV della Società;
- dei procedimenti avviati a carico di un destinatario del presente Modello ne deve essere tenuta traccia; deve essere tenuta traccia dei procedimenti avviati a carico di ogni destinatario del presente Modello;
- sono previsti specifici percorsi di formazione obbligatoria sulle tematiche trattate dal Decreto, sul Codice Etico e di Comportamento e sul Modello adottato rivolti a tutto l'eventuale personale della Società. Detti percorsi di formazione prevedono peraltro l'effettuazione di un test di apprendimento al termine del corso.

## F. Reati Tributari

---

### F.1. Reati applicabili

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto** (art. 2 D. Lgs 74/2000);
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art 3 D. Lgs 74/2000);
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 D. Lgs 74/2000);
- **occultamento o distruzione di documenti contabili previsto** (art. 10 D. Lgs 74/2000);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D. Lgs 74/2000).

### F.2. Attività sensibili

---

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione della fiscalità, anche tramite terzi;
- gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (es. sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo, ecc.);
- conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc.);
- gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc.);
- gestione delle note spese;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc...), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili (ad esempio, budget, ecc...);
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;

- predisposizione e comunicazione alla Capogruppo dei reporting package/bilanci di verifica, anche tramite il supporto di terzi;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi (ad esempio, ad Agenzia delle Entrate, ad Uffici Tributarî, ad Inps, Inail, normativa sui rifiuti, iscrizioni al catasto, deposito procure e bilanci, ecc.);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc...).

### F.3. Principi generali di comportamento

---

Tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento:

- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è vietato indurre la Pubblica Amministrazione in errore con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno;
- è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.
- i dati e le informazioni su fornitori e consulenti sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Pertanto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del suo gruppo;
  - omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
  - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto, è fatto divieto di:
    - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
    - ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
    - alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;
  - la verifica sulla veridicità e la correttezza delle poste del bilancio d'esercizio della Società è affidata a una società di revisione che rilascia la c.d. "relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010". In particolare, nel documento la società di revisione esprime il proprio giudizio sul bilancio di esercizio della Società valutandone la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e alla chiarezza, veridicità e correttezza, rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico della Società.

#### F.4. Presidi di controllo

Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo precedente, la Società adotta i seguenti presidi di controllo al fine di evitare la commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto

Per le operazioni riguardanti **la gestione delle risorse finanziarie**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la movimentazione delle risorse finanziarie viene effettuata da soggetti identificati e formalmente incaricati dal Consiglio di Amministrazione a cui sono conferiti poteri di movimentazione delle risorse finanziarie;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa e vengono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi;
- pagamenti o incassi effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, devono essere opportunamente motivati e documentati;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti **la gestione della fiscalità, anche tramite terzi**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- in caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di gestione della fiscalità aziendale, il consulente esterno deve essere selezionato sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con l'indicazione del contenuto della prestazione. Il compenso è preferibilmente stabilito nel contratto di incarico al consulente o comunque nel predetto incarico sono indicati i criteri per determinarlo. In ogni caso, il compenso è da valutare in base alle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato o alle condizioni o prassi esistenti sul mercato. Nei contratti che regolano i rapporti con questa categoria di consulenti sono inserite, sentito l'Organismo di Vigilanza, apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal Decreto e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla determinazione delle imposte sui redditi, avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati;
- è garantita la segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte e chi ne verifica la correttezza;
- è verificata la correttezza e accuratezza del processo di determinazione delle imposte;
- è costantemente monitorata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- la trasmissione di dati della Società all'Amministrazione finanziaria è autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni riguardanti **la gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (es. sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo, ecc.)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i contratti infragruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle società contraenti;

- i rapporti con le società infragruppo sono sempre regolati da contratti scritti nella forma di service agreement che prevedono apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal decreto ed il rispetto dei principi derivanti dal Modello e prevedono in ipotesi di violazione di tali prescrizioni, la risoluzione del suddetto contratto;
- i service agreement infragruppo devono esplicitare l'oggetto e i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto;
- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati a prezzi di mercato;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società sono formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo, sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed esecuzione degli ordini;
- è assicurata la tracciabilità e verificabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo attraverso il flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi e l'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile.

Per le operazioni riguardanti **il conferimento e gestione degli acquisti di servizi quali consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti e collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al consulente ed al collaboratore di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di servizi tecnici (es. per l'acquisto di forniture d'ufficio, manutenzione immobile, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la scelta delle modalità tecniche di affidamento dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi è nelle responsabilità di chi gestisce l'affidamento e di chi, ai sensi del sistema di deleghe e procure interno alla Società, autorizza l'impiego di risorse finanziarie per l'esecuzione degli stessi;
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle note spese**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- sono definiti da parte del Consiglio di Amministrazione i limiti di spese per le trasferte e/o per le altre spese per conto della Società (es. spese di rappresentanza);
- il Consiglio di Amministrazione definisce le procedure interne per la richiesta ed il rimborso delle note spese;
- è identificato e formalmente incaricato dal Consiglio di Amministrazione il responsabile del controllo sul rispetto di tali procedure;
- il responsabile identificato autorizza ex ante o ex post (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro) il rimborso delle note spese ai soggetti richiedenti.

Per le operazioni riguardanti **la rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc...), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili (ad esempio, budget, ecc...)**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.;

- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati è oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione di S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio;
- per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire: (i) l'agevole registrazione contabile, (ii) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione;
- è data tempestiva comunicazione della bozza di bilancio e delle relazioni degli organi di controllo all'OdV, nonché dell'ulteriore documentazione contabile rilevante ed oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- tale attività sensibile è svolta da Autostrada del Brennero S.p.A. applicando le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti ed è regolata attraverso un contratto di *service* in cui sono dettagliate le attività svolte.

Per le operazioni riguardanti **la gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- l'accesso a documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto sotto la propria responsabilità a proteggere la sicurezza delle informazioni gestite;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società è consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avviene solo attraverso mezzi tecnici, preferibilmente di natura informatica, che garantiscono la sicurezza della trasmissione ed il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni;
- tale attività sensibile è svolta da Autostrada del Brennero S.p.A. applicando le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti ed è regolata attraverso un contratto di *service* in cui sono dettagliate le attività svolte.

Per le operazioni riguardanti **la predisposizione e comunicazione alla Capogruppo dei reporting package/bilanci di verifica, anche tramite il supporto di terzi**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- i dati e le informazioni trasmesse alla Capogruppo nell'ambito del reporting package sono approvati da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- tale attività sensibile è svolta da Autostrada del Brennero S.p.A. applicando le procedure operative da questa adottate e i controlli in esse previsti ed è regolata attraverso un contratto di *service* in cui sono dettagliate le attività svolte.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi (ad esempio, ad Agenzia delle Entrate, ad Uffici Tributarî, ad Inps, Inail, normativa sui rifiuti, iscrizioni al catasto, deposito procure e bilanci, ecc...),** sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- il Consiglio di Amministrazione ha formalmente identificato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, il responsabile dell'attività a cui sono conferiti poteri di rappresentanza della Società verso terzi;
- il responsabile identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile verifica, prima dell'invio che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni utilizzate e trasmesse dalla Società per l'espletamento degli adempimenti normativi ed amministrativi siano complete e veritiere;
- copia di tale documentazione è adeguatamente archiviata e protetta.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc...),** sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un soggetto da quest'ultimo espressamente delegato;
- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un soggetto da quest'ultimo espressamente delegato, informa l'Organismo di Vigilanza dell'inizio del procedimento di ispezione e gli trasmette copia del verbale di conclusione del procedimento o lo informa in merito ad eventuali rilievi mossi dall'ufficio ispettivo.



# Allegato 1

---

Catalogo dei reati-presupposto astrattamente applicabili alla Società e descrizione delle fattispecie

## Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319 *ter* c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato;
- ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 *ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **traffico di influenze illecite**, previsto dall'art. 346 e dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso

nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter , sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

#### Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- **associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e costituito quando tre o più persone promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione allo scopo di commettere più delitti;
- **associazione di tipo mafioso**, previsto dall'art. 416 bis c.p. e costituito quando tre o più persone promuovono, dirigono o organizzano un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416 bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### Reati Transnazionali (ex art 10 L. 16 marzo 2006, n.146)

---

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, si considera reato transnazionale «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero

- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 L. 146/2006 annovera le seguenti fattispecie di reato: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

#### Reati Societari (art. 25 ter)

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La fattispecie di reato si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- **fatti di lieve entità**, previsto dall'art. 2621 bis c.c. e che prevede una pena ridotta per le condotte illecite previste dall'art. 2621 c.c., qualora i fatti di cui all'articolo sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;

- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
- **istigazione alla corruzione tra privati**, limitatamente alla fattispecie di cui al primo comma di cui l'art. 2635 *bis* c.c., e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o di enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata.

## Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

---

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Le disposizioni dell'art. 648 c.p. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648 ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648 *ter* 1 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

## Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)

---

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**, previsto dall'art. 377 *bis* c.p. e che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

#### Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 57)

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'art. 2 D. Lgs 74/2000 e che punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** previsto dall'art 3 D. Lgs 74/2000 e che punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non

costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall' art. 8 D. Lgs 74/2000 e che punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** previsto dall'Art. 10 D. Lgs 74/2000 e che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, salvo che il fatto costituisca più grave reato
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** previsto dall'Art. 11 D. Lgs 74/2000 e che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.